ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Manovra 2019

LA DEFINIZIONE DEI PVC E LA SANATORIA SULLE CARTELLE

Duilio Liburdi

16 gennaio 2019

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LA SANATORIA DEI PVC

SANATORIA PVC

La legge n. 136 del 2018 non ha modificato la previsione iniziale del dl 119:

a) i pvc notificati entro il 24.10.2018 devono essere definiti integralmente e, dunque, non è possibile la definizione parziale degli stessi;

b) Serve dunque una valutazione di convenienza che, nella maggior parte dei casi, condurrà ad una soluzione negativa e dunque alla possibile definizione parziale solo di alcuni rilievi contenuti nel PVC con il ravvedimento operoso "ordinario"

c) In sede di conversione del dl è stata introdotta la previsione del pagamento entro l'ultimo giorno di ogni trimestre nell'orizzonte temporale di pagamento che è cinque anni

SANATORIA PVC

Da un punto di vista oggettivo, le violazioni sanabili riguardano :

Imposte sui redditi ed addizionali;

Contributi previdenziali e ritenute;

Imposte sostitutive;

IRAP;

IVA

IVIE ed IVAFE

Vengono stralciate le sanzioni collegate al tributo (ad esempio infedele dichiarazione) mentre rimangono le sanzioni non collegate al tributo

SANATORIA PVC

- Per i soggetti che non definiscono il PVC si applica, con riferimento ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015, la proroga biennale dei termini di accertamento ai fini II.DD, IVA ed IRAP

- Di fatto :

- Il 2013 scadrà nel 2020 (da chiarire il rapporto con gli accertamenti per questo periodo di imposta)
- Il 2014 scadrà nel 2021
- Il 2015 scadrà nel 2022

SANATORIA PVC

La norma afferma che la sanatoria si effettua presentando una dichiarazione (ipotesi simile al ravvedimento operoso) entro il 31.5.2019 con riferimento a quei periodi di imposta per i quali il termine di accertamento ordinario non è scaduto.

Al momento di presentazione della dichiarazione il 2013 sarebbe scaduto ma si deve valutare l'eventuale notifica di avvisi di accertamento

Si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del dl n. 78 del 2009 (quindi anche il quadro RW?) ma si deve tenere conto anche dell'articolo 9 del dl 119/2018

SANATORIA PVC

Ma quando conviene definire ?

a) Se l'importo, evidentemente, non è elevato
b) Nel caso di violazione IVA in relazione alla quale le sanzioni non sono unicamente quelle correlate al tributo ma anche quelle prodromiche

Se è stato notificato un avviso di accertamento successivamente posso definire ?

Si ritiene possa essere esperita la definizione del PVC in quanto atto esistente al 24.10.2018

SANATORIA PVC

Non è infrequente l'ipotesi del PVC notificato entro il 24.10.2018 rispetto al quale :

a) Entro i 60 giorni successivi sono state presentate osservazioni ex articolo 12 della legge n. 212 del 2000;

b) Successivamente, a fronte di dette osservazioni, viene notificato l'avviso di accertamento che accogliendo parte delle stesse, rimuove alcune delle violazioni originariamente contestate.

Si ritiene che il PVC possa essere integralmente definito per la parte che residua in considerazione del fatto che si è esercitata l'autotutela sul rilievo rimosso. Conclusione che potrebbe essere generalizzata anche in assenza di osservazioni presentate

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LA SANATORIA SULLE CARTELLE

SANATORIA CARTELLE

- Rottamazione si dipana su tre ipotesi :

a) Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 :

1. Rottamazione ex articolo 3 dl 119/2018
2. Saldo e stralcio ex comma 184 e seguenti l. 145/2018

b) Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

3. laddove il carico non sia di importo residuo superiore a 1.000,00 euro comprensivo di imposte, interessi e sanzioni era stralciato automaticamente entro il 31 dicembre 2018

Le tre ipotesi possono verificarsi congiuntamente

SANATORIA CARTELLE

Esempio :

Mario Rossi ha carichi complessivi affidati alla riscossione per 50.000,00 euro (capitale ed interessi) ed un ISEE di 18.000,00 di cui:

a) 22.000,00 euro da liquidazione articolo 36 bis del DPR n. 600 del 1973;

b) 2.000,00 euro divisi in quattro carichi residui di 500 euro affidati prima del 31.12.2010;

c) 26.000,00 euro da affidamento derivante da accertamento esecutivo.

- In questa ipotesi :

1. Sul carico di cui al punto a) saranno dovuti 7.700,00 (35% di 22.000,00)
2. Il carico b) viene stralciato
3. Il carico c) può essere rottamato

L'importo complessivo dovuto è 33.700,00 con rateazione differenziata e con la presentazione di due domande diverse.

ROTTAMAZIONE TER (art. 3 dl 119/2018)

- Domanda per rottamazione ter si presenta entro il 30.4.2019
- La risposta dell'agente della riscossione arriva entro il 30.6.2019
- Si paga :

a) In una unica soluzione entro il 31.7.2019

b) A rate con pagamenti :

- 10% entro il 31.7.2019
- 10% entro il 30.11.2019
- Restanti rate di pari ammontare (altre 16 rate) che scadono il 28.2, il 31.5, il 31.7 ed il 30.11 di ogni anno a partire dal 2020

- Nella sostanza, la rottamazione si paga in 5 anni solari (grande differenza rispetto alle 5 rate delle precedenti rottamazioni)

ROTTAMAZIONE TER (art. 3 dl 119/2018)

1. Le somme che sono state già pagate sono acquisite e vengono scomputate del debito rottamabile. Si rateizza dunque il carico residuo
2. Si deve rinunciare al giudizio eventualmente in corso sul debito rottamabile. Non è rinuncia al contenzioso ma alla parte di contenzioso che ha generato il carico affidato. Ad esempio, se ho perso in CTP il carico affidato è di 2/3 dell'imposta ma ho il termine pendente per proporre appello. La rottamazione implica che i 2/3 saranno definitivamente acquisiti e, in caso di appello vittorioso, non potrò ottenere la restituzione delle somme versate. Nella rottamazione la controparte è la riscossione e non l'ente impositore che è in contenzioso
3. Possibile integrare le domande entro il 30.4.2019
4. Possibile revocare la domanda già proposta

ROTTAMAZIONE TER (art. 3 dl 119/2018)

5. Nel modello, nel caso in cui non si scelga il numero di rate, vengono attribuite in modo automatico le 18 rate
6. I piani di dilazione in corso sono automaticamente sospesi sino alla scadenza della prima rata da rottamazione dal momento di presentazione della domanda
7. Se non si paga alla scadenza la rata, viene meno la rottamazione a meno che non si paghi entro i 5 giorni successivi alla scadenza senza dover corrispondere interessi
8. Nei casi di mancato pagamento sembrerebbe che non possano essere riprese le dilazioni eventualmente in corso in precedenza. Sembra un profilo differenziale rispetto alle rottamazioni precedenti ove, il mancato pagamento della prima rata comportava comunque la possibilità di riprendere le dilazioni esistenti

ROTTAMAZIONE CARTELLE (art. 3 dl 119/2018)

- Rapporti con le precedenti rottamazioni :

1. Nessuna domanda precedente : presento la rottamazione ter
2. Domanda di rottamazione 1 non perfezionata : presento la rottamazione ter
3. Domanda rottamazione 1 respinta per mancato pagamento delle rate di piani di dilazioni in essere per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016:

a) Se ho pagato le rate entro il 31.7.2018 e ho perfezionato la rottamazione, viene automaticamente dilazionato il debito residuo nella rottamazione ter senza domanda

b) Se ho pagato le rate entro il 31.7.2018 e non ho perfezionato la rottamazione, dovevo sanare entro il 7.12.2018 altrimenti sono escluso dalla rottamazione ter

c) Se non ho pagato le rate entro il 31.7.2018: presento la rottamazione ter

4. Rottamazione 2 per i carichi 2017 non perfezionata : dovevo pagare entro il 31.7.2018 e posso entrare in rottamazione ter

SALDO E STRALCIO (commi 184 e ss. L. 145/2018)

1. Solo persone fisiche
2. Omessi versamenti da dichiarazione ovvero cartelle ex art. 36 bis /600 e 54 bis /633 e contributi previdenziali (e la pensione delle casse private?) . No avvisi bonari
3. Non si pagano interessi di mora e sanzioni e viene ridotto il capitale
4. Condizione è la grave e comprovata situazione di difficoltà economica con parametro ISEE sino a 20 mila euro
5. Si paga :

- il 16% del debito con ISEE sino a 8.500,00,
- 20% sopra 8.5000,00 e non superiore a 12.500,00,
- 35% sopra 12.500,00 e sino a 20.000,00

SALDO E STRALCIO

- Si presenta il modello SA – ST entro il 30.4.2019

- L'agente della riscossione fornisce risposta entro il 31.10.2019

- Si paga :

- In unica soluzione entro il 30.11.2019
- Oppure prima rata del 35% entro la stessa data e
- 31.3.2020 : 20%
- 31.7.2020 : 15%
- 31.3.2021 : 15%
- 31.7.2021: 15%

- Se nel modello SA – ST sono comprese somme che non possono essere considerate ai fini del saldo e stralcio, le stesse sono automaticamente comprese nella rottamazione : automatismo su domande diverse ?

SALDO E STRALCIO

- Problematica dei singoli carichi definibili con la rottamazione ex art. 3 del dl 119 del 2018

- Sono ammessi al saldo e stralcio anche quei contribuenti che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni in quanto non hanno perfezionato la definizione ai sensi del dl 193 del 2016 e 148 del 2017

- Trattamento diverso dalla eventuale riammissione nella nuova rottamazione che, in alcuni casi, prevedeva dei vincoli più stretti

SALDO E STRALCIO

1. Le somme che sono state già pagate sono acquisite e vengono scomputate del debito rottamabile. Si rateizza dunque il carico residuo
2. Si deve rinunciare al giudizio eventualmente in corso sul debito rottamabile. Non è rinuncia al contenzioso ma alla parte di contenzioso che ha generato il carico affidato. Ad esempio, se ho perso in CTP il carico affidato è di 2/3 dell'imposta ma ho il termine pendente per proporre appello. La rottamazione implica che i 2/3 saranno definitivamente acquisiti e, in caso di appello vittorioso, non potrò ottenere la restituzione delle somme versate. Nella rottamazione la controparte è la riscossione e non l'ente impositore che è in contenzioso
3. Possibile integrare le domande entro il 30.4.2019
4. Possibile revocare la domanda già proposta

SALDO E STRALCIO

5. Nel modello, nel caso in cui non si scelga il numero di rate, vengono attribuite in modo automatico le 5 rate
6. I piani di dilazione in corso sono automaticamente sospesi sino alla scadenza della prima rata da rottamazione dal momento di presentazione della domanda
7. Se non si paga alla scadenza la rata, viene meno la rottamazione a meno che non si paghi entro i 5 giorni successivi alla scadenza senza dover corrispondere interessi
8. Nei casi di mancato pagamento sembrerebbe che non possano essere riprese le dilazioni eventualmente in corso in precedenza. Sembra un profilo differenziale rispetto alle rottamazioni precedenti ove, il mancato pagamento della prima rata comportava comunque la possibilità di riprendere le dilazioni esistenti